

# RC Banche

## Responsabilita' civile

### Riepilogo delle richieste ed esigenze assicurative del cliente

Avere notizie e informazioni sulle sue richieste ed esigenze assicurative è indispensabile perchè la Compagnia e i suoi distributori possano offrirle prodotti coerenti alle stesse. Le chiediamo quindi di prestare particolare attenzione ai dati contenuti in questo documento, confermando quelli già forniti.

#### I tuoi dati

Contraente BUCCHIONI'S STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C. S.A.S. S.A  
CF/P.IVA 01089210114  
Indirizzo VIA REDIPUGLIA 15 - 19124 LA SPEZIA (SP)

#### La tua Polizza

113739049

#### Agenzia

Agenzia di LA SPEZIA REDIPUGLIA

#### E-mail

bucchioni@bucchioniassicurazioni.it

#### Indirizzo

REDIPUGLIA 15, 19124 LA SPEZIA

#### Telefono

Telefono 0187 280122 - Fax 0187 575808

**Trattativa svolta da** BUCCHIONI FRANCO

La presente soluzione è coerente con le sue esigenze in considerazione delle preferenze da lei manifestate in sede di raccolta delle sue necessità assicurative per un prodotto focalizzato su rischi selezionati secondo criteri specifici che, rispetto ad altri prodotti offerti, consenta un maggior grado di flessibilità nella personalizzazione delle garanzie in relazione a tali rischi.

#### BISOGNO ASSICURATIVO PRINCIPALE

- ▶ Protezione in caso di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza.

#### SITUAZIONE ASSICURATIVA

- Il Cliente non ha attualmente in essere coperture assicurative concorrenti rispetto ai bisogni assicurativi di cui alle precedenti voci.



LE RICORDIAMO CHE

- Il suo agente/l'intermediario è a sua disposizione per aiutarla e per fornirle ogni eventuale chiarimento.
- È importante che le informazioni ed i dati che ci fornisce siano completi, veritieri e aggiornati, dal momento che solo sulla base degli stessi potranno essere formulate proposte coerenti con le sue richieste ed esigenze assicurative.
- Al riguardo, le ricordiamo sin d'ora di prestare particolare attenzione ai massimali previsti per ciascuna garanzia, nonché ad eventuali limitazioni alle coperture assicurative, esclusioni, franchigie e scoperti, verificando che siano conformi alle sue aspettative.
- Le rammentiamo, infine, che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione della stessa assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C..
- Le rammentiamo che la proposta formulata si basa sulle informazioni da lei fornite, come riepilogate nel presente documento. La invitiamo, dunque, a confermare la correttezza di quanto qui riportato, sottoscrivendo il presente modulo dopo attenta rilettura.

Data: 04/01/2024

Firma dell'Intermediario



Firma del Contraente/Delegato





# RC Banche

## Responsabilita' civile

### La tua polizza

Numero 113739049

Contraente BUCCHIONI'S STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C. S.A.S. S.A.S.

### La tua Agenzia

Agenzia di LA SPEZIA REDIPUGLIA  
REDIPUGLIA 15, 19124 LA SPEZIA  
Telefono 0187 280122 - Fax 0187 575808  
E-mail laspezia8@ageallianz.it

### Area Personale

[www.allianz.it/areapersonale](http://www.allianz.it/areapersonale)  
Per consultare in ogni momento le informazioni relative alla tua polizza,  
alle scadenze e ai sinistri

### Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,  
chiarimento o supporto

05K 00001137390495



## Elenco documenti

### Si consegnano al cliente i seguenti documenti

---

- Condizioni di assicurazione
- Allegato 3 - Informativa sul distributore
- Allegato 4 - Informazioni sulla distribuzione del prodotto non-IBIP
- Scheda di Polizza

**La presente copertina non costituisce parte del contratto.**

---

### Allianz per te

La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata, per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa, e i principali documenti contrattuali.

Per accedere collegati al sito [Allianz.it](https://www.allianz.it), registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.

---

## Scheda di Polizza

### Contraente - Assicurato

Ragione Sociale: BUCCHIONI'S STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C. S.A.S. S.A.S.  
Codice fiscale/Partita IVA: 01089210114  
Indirizzo: VIA REDIPUGLIA 15  
C.A.P.: 19124 Città: LA SPEZIA (SP)

### Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 31/12/2023 Scadenza: ore 24:00 del 31/12/2024  
Durata: anni 1 / mesi 0 / giorni 0  
Al presente contratto viene applicata la deroga al tacito rinnovo.

### Sezioni operanti e dettaglio premi (importi espressi in euro)

Sezioni per l'Assicurato - BUCCHIONI'S STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C. S.A.S.	Premi lordi annui
R.C. generale	6.500,00
<b>Totale</b>	<b>6.500,00</b>

### Premio

Importo annuo comprensivo delle imposte: 6.500,00 euro  
Periodicità del pagamento: in unica soluzione Prossima data di pagamento: non prevista  
Importo alla firma: 6.500,00 euro

### Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

### Altri estremi contrattuali

Contratto: nuovo

Prodotto: MODELLO GENERICO RC


### Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Aliquota imposta	Importo imposte	Importo lordo alla firma
R.C. generale	5.316,97	22,25 %	1.183,03	6.500,00
<b>Totali</b>	<b>5.316,97</b>		<b>1.183,03</b>	<b>6.500,00</b>

(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.

### Condizioni di assicurazione

RC CAPOFAMIGLIA ed. 620-01/01/2023



05K 00001137390495



Polizza n. 113739049

## Scheda di Polizza

### GLOSSARIO

<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse } protetto dall'Assicurazione;
<b>Contraente:</b>	La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione;
<b>Cose:</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
<b>Franchigia:</b>	parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
espressa in cifra fissa;	
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;
<b>Massimale per persona:</b>	il limite di indennizzo - nell'ambito del massimale per sinistro - che l'Impresa
può essere tenuta a pagare in conseguenza di danno a una singola persona che abbia cagionato alla stessa la morte o	
lesioni personali, qualunque sia il numero dei titolari aventi diritto ad un risarcimento in relazione a tale danno;	
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa;
<b>Prestatori di lavoro:</b>	tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio
dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge,	
inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti.	
Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e	
servizi (art. 2222 c.c.);	
<b>Scoperto:</b>	parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
espressa in percentuale;	
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto per il quale } prestata l'Assicurazione e dal quale
} derivato il danno;	
<b>Impresa:</b>	Allianz S.p.A.

### CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**AVVERTENZA:** Il contratto di assicurazione } stipulabile solo ed esclusivamente dai sindacati bancari presenti in Italia e potranno essere assicurati solo ed esclusivamente i dipendenti bancari che avranno sottoscritto la tessera associativa valida per il 2023.

**AVVERTENZA:** Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa per il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle discipline ivi previste, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente /Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

**AVVERTENZA:** In tutti i casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio a quanto indicato "in polizza" ovvero negli "spazi di polizza" in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo/Risarcimento nonché eventuali Scoperti e Franchigie.

#### 1. Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.


#### 2. Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

#### 3. Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

#### 4. Recesso in caso di sinistro



05K 00001137390495





## Scheda di Polizza

Dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo o della prestazione, il contraente o l'Impresa possono recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata AR.

Il recesso ha effetto:

- a) dalla data di invio della comunicazione da parte dell'assicurato;
- b) trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell'assicurato della comunicazione inviata dall'Impresa.

L'Impresa, entro sessanta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

### 5. Dichiarazione altre assicurazioni

Gli Assicurati sono esentati dall'obbligo di comunicare l'esistenza di altre polizze per lo stesso rischio. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori (art. 1910 c.c.).

### 6. Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonch  la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

### 7. Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa } tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### 8. Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore } tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore } tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell' Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

9. Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non } qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

10. Durata della copertura assicurativa La presente Assicurazione cesser  il 31/12/24, senza obbligo di disdetta di una della parti.

11. Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa entro 6 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo pu  comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonch  la data, il luogo e le cause del sinistro. Egli deve altres' comunicare gli estremi di eventuali polizze analoghe esistenti per il medesimo rischio o la dichiarazione di non essere altrimenti assicurato per la Responsabilit  Civile del Capofamiglia.

L'Assicurato deve poi far seguire, nel pi  breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilit .

L'Assicurato deve inoltre inviare copia del modulo di adesione alla presente polizza e del bonifico bancario inerente il relativo pagamento del premio.


Agli effetti della garanzia Responsabilit  Civile verso prestatori di lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve denunciare all'Impresa soltanto gli infortuni:

- per i quali sia stato intrapreso procedimento giudiziario a norma delle vigenti leggi, oppure
- per i quali sia stata intrapresa un'azione di regresso o di surroga da parte di INAIL e/o INPS oppure
- che abbiano determinato la morte o lesioni gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 del Codice Penale.

12. Gestione delle vertenze - Spese di resistenza L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, penale, amministrativa a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato } tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

L'Impresa ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.



Polizza n. 113739049

## Scheda di Polizza

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

**L'Impresa non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende e delle spese di giustizia penale sostenute dall'Assicurato**

### 13. Regolazione del premio

Il premio, a corrispettivo della presente copertura assicurativa, viene pattuito in euro 4,50 (euro) lordi annui per ogni Assicurato su un **preventivo iniziale** di n. 1.500 assicurati, per un premio minimo complessivo annuo comunque acquisito pari ad euro 6.500,00 lordi.

Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili viene

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

### A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Impresa, in relazione a quanto previsto nel contratto, gli elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dall'Impresa.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

### B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale in assenza di pagamento, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata. Resta fermo il diritto dell'Impresa di agire giudizialmente per il recupero del maggior premio.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente o l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

### C) Verifiche e controlli

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

**14. Oggetto dell'assicurazione RC DELLA CAPOFAMIGLIAL** L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto al seguente articolo 14 - Esclusioni, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un sinistro verificatosi nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.


L'Impresa copre la responsabilità derivante all'Assicurato persona fisica in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente a qualsiasi attività con carattere di professionalità.

Sono equiparati all'Assicurato il coniuge o il convivente more uxorio e - se stabilmente conviventi - i loro parenti e affini.

**15. Condizioni di operatività** La copertura assicurativa per ciascun dipendente bancario assicurato decorre dalla data di sottoscrizione della tessera associativa (detta tessera associativa si sottoscrive ogni anno) ed ha scadenza con la naturale scadenza del contratto di assicurazione.

L'assicurazione opera in secondo rischio, nel caso in cui gli Assicurati abbiano un'altra assicurazione di Responsabilità Civile Verso Terzi.

**16. Rischi Compresi** L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato per un fatto commesso da persone delle quali debba rispondere, nonché per i danni derivanti da:



05K 00001137390495



## Scheda di Polizza

- Conduzione del fabbricato relativo all'immobile di dimora abituale in condominio
- fatto degli addetti ai servizi domestici, badanti, baby-sitter, dog-sitter, persone alla pari, portieri e giardinieri, durante lo svolgimento, anche occasionale, delle loro mansioni;
- propriet{ ed uso di:
  - velocipedi, anche a motore elettrico
  - veicoli non a motore
  - golfcars
  - veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi o per giardinaggio
- non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione ;
- propriet{ (escluso uso) di cavalli ed altri animali da sella;
- propriet{ di animali domestici;
- pratica di sports, escluse le competizioni, semprech ] non vengano esercitati a livello professionistico;
- attivit{ del tempo libero quali bricolage, pesca, giardinaggio e pratica di campeggio.

Per i danni ai veicoli o natanti di terzi l'assicurazione } prestata con la franchigia indicata in polizza; sono in ogni caso esclusi i danni a terzi e quelli ai predetti mezzi derivanti dalla loro circolazione qualora gli stessi mezzi siano soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione.

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e/o natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali egli debba rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilit{ di eccezioni prevista dalla vigente legislazione.

**17. Esclusioni** Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- da furto;
- causati ai locali presi in locazione e in ogni caso a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per:
  - gli impianti quali gas, luce, acqua, telefono, di propriet{ delle Societ{ erogatrici
  - i veicoli o natanti di terzi;
  - derivanti dall'esercizio di attivit{ industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
  - verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
  - ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente od indirettamente:
    - all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto
    - all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici
    - derivanti dall'esercizio dell'attivit{ venatoria;
    - derivanti da propriet{ dell'abitazione saltuaria comprese le relative dipendenze , pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;
    - da inquinamento accidentale dell'aria , dell'acqua e del suolo;
    - da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attivit{ industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi.
    - derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatta eccezione per quanto previsto nell'articolo **Rischi Compresi** limitatamente alla committenza;
    - da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404 e successive modificazioni;
    - da propriet{, uso e circolazione di veicoli a motore , fatta eccezione per quelli previsti dall'articolo **Rischi Compresi** e fatta eccezione per l'azione di rivalsa ivi descritta;
    - da propriet{ e uso di natanti a motore o di natanti non a motore
    - cagionati a televisori, cellulari, smartphone, tablet, lettori mp3, macchine fotografiche.


**18. Persone non considerate terzi** Non sono considerati terzi:

a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati nonch ] qualsiasi altro loro parente od affine convivente;

b) le persone che, indipendentemente della natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno per fatti inerenti la loro partecipazione ,anche in forma occasionale, alla gestione dell'attivit{ domestica

Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, incendio, esplosione e scoppio, i genitori, i figli e gli altri parenti affini - se non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unit{ immobiliari distinte - sono considerati terzi.

**19 Pluralit{ di assicurati** L'assicurazione } prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun Assicurato.



05K 00001137390495



## Scheda di Polizza

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, intesi come tali l'Assicurato e le persone che con lui si trovino nei rapporti di cui all'articolo **Oggetto dell'Assicurazione**, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

**20. Validità territoriale** L'assicurazione vale per i sinistri avvenuti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

**21. Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)** L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 22 - Esclusioni garanzia RCO, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro cos' come previste dal D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti da prestatori di lavoro domestico, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

**22. Esclusioni Garanzia RCO** La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità civile dell'Assicurato:

- per le malattie professionali;
- per i danni verificatisi in connessione con la detenzione o l'impiego di esplosivi;
- per i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- per i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- per i danni da amianto;
- per i danni da campi elettromagnetici.

Norme comuni alla Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori di lavoro

### 23. Limiti di indennizzo/risarcimento e franchigie.

Per ogni Assicurato la garanzia vale fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese, di:

euro 500.000,00 per ogni sinistro;

euro 500.000,00 per ogni persona lesa o deceduta qualunque sia il numero degli aventi diritto;

euro 500.000,00 per danneggiamenti a cose e/o animali anche se di più persone.

- Relativamente ai danni a cose l'assicurazione viene prestata con una franchigia per ciascun sinistro di euro 250;


### 24. Norme in caso di sinistro

Tutti i sinistri in copertura ai sensi delle presenti condizioni di assicurazione dovranno essere denunciati all'indirizzo mail: [sinistribancari@bucchioniassicurazioni.it](mailto:sinistribancari@bucchioniassicurazioni.it)

## Dichiarazioni del Contraente

Il Contraente dichiara:

- che al momento dell'emissione di questo contratto non sono in vigore altre coperture assicurative per i medesimi rischi garantiti dalla presente Polizza, ad eccezione di eventuali coperture assicurative cumulative offerte da associazioni, enti, società;
- che non vi sono stati annullamenti o disdette di coperture assicurative aventi per oggetto i medesimi rischi garantiti dalla presente Polizza;



05K 00001137390495




Polizza n. 113739049

## Scheda di Polizza

- che nel triennio precedente l'emissione di questo contratto non si sono verificati sinistri causati da eventi in relazione ai rischi previsti dalla presente Polizza;

Il Contraente dichiara inoltre di non aver subito richieste di natura estorsiva, minacce a tal fine ovvero danni per finalità di ritorsione conseguente al rifiuto delle richieste.



Polizza n. 113739049

## Scheda di Polizza

### Sottoscrizioni

Il sottoscritto Contraente dichiara:


- di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:

- il set informativo costituito da DIP Danni, DIP aggiuntivo Danni e Condizioni di assicurazione comprensive del glossario o, nei casi previsti dall' art. 27 del Regolamento IVASS 41/2018 e successive modificazioni e/o integrazioni, le Condizioni di assicurazione;
- copia del documento "Informativa sul distributore" conforme all'allegato 3, del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;
- copia del documento "Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP" conforme all'allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;
- In caso di Assicurati diversi dal Contraente di impegnarsi a consegnare a ciascuno di essi la documentazione precontrattuale prevista ai sensi di legge e di fornire le informazioni previste dal GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 279/2016) in ordine al trattamento dei dati personali, esonerando così l'Intermediario ed Allianz S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata ottemperanza a tali obblighi;
- fatta eccezione per il caso in cui le Condizioni di assicurazione prevedano la non applicabilità dell'aggravamento di rischio e l'esonero per il Contraente dall'obbligo di cui all'articolo 1898 del codice civile, di essere consapevole che in caso di aggravamento del rischio deve darne comunicazione scritta all'Impresa e che gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile;
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia del presente contratto e che l'Impresa presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi. Il Contraente dichiara inoltre che il presente contratto non contiene cancellature o rettifiche.

Sottoscritto il \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_

 Allianz S.p.A.

Firma del Contraente/Delegato



Polizza n. 113739049

## Scheda di Polizza

Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre:

- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione:

.

Firma del Contraente/Delegato



- di essere stato messo in condizione di assumere una decisione informata, avendo manifestato le proprie richieste ed esigenze assicurative così come riepilogate nel documento "Riepilogo delle RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE DEL CLIENTE" e avendo ricevuto dall'Intermediario le informazioni sul prodotto assicurativo.

Firma dell'Intermediario



Firma del Contraente/Delegato

